RIMINI HOLDING S.P.A.

CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO BANCARIO

L'anno duemiladieci (2010) addì _____ (___) del mese di _____ presso, la sede legale di "Rimini Holding s.p.a.", in Rimini, Corso d'Augusto n.154, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

tra

a) **la banca "_____"** con sede in _____ (___), via _____ n.__, c.f./p.i. e numero di iscrizione al registro imprese di _____, capitale sociale di Euro _____ interamente versato, per la quale interviene ed agisce nel presente atto il signor _____, nato a _____ il __ _____ 19__, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di _____, nel prosieguo del presente atto denominata, per brevità, **"banca";**

b) **"Rimini Holding s.p.a."**, società unipersonale con socio unico il Comune di Rimini, sede legale in Rimini, corso d'Augusto n.154, c.f./P.I. e numero di iscrizione al registro imprese di Rimini 03881450401, Rea ufficio Rimini n.314710, capitale sociale di Euro 120.000,00 interamente versato, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto il signor Burnazzi dott. Gabriele, nato a Rimini il 18 marzo 1946 nella sua qualità di amministratore unico ed in esecuzione della deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci del 16/09/2010, nel prosieguo del presente atto denominato, per brevità, **"Holding",**

premesso:

1) che in base alle disposizioni del proprio statuto, Holding:
   - 1.a) è strumento organizzativo del Comune di Rimini, mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore;
   - 1.b) ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario;
   - 1.c) ha lo scopo di:
     - 1.c.1) assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal socio Comune di Rimini;
     - 1.c.2.) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;
     - 1.c.3) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo;

2) che in esecuzione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/02/2010, prossimamente il Comune di Rimini, socio unico di Holding, trasferirà ad Holding, mediante conferimento in natura ai sensi dell'art.2343 c.c. e sulla base dei rispettivi valori determinati da apposita perizia di stima, la proprietà delle seguenti 14 partecipazioni societarie attualmente detenute:
   - 2a) Aeradria s.p.a. (16,65%);
   - 2b) Amfa s.p.a. (25%);

2c) Amir s.p.a. (75,30%);

2d) Anthea s.r.l. (99,99%);

2e) Centro Agro-Alimentare Riminese (C.A.A.R.) s.p.a. (59,31%)

2f) Hera s.p.a. (2,16%);

2g) Rimini Congressi s.r.l. (33,33%);

2h) Rimini Fiera s.p.a. (8%);

2i) Rimini Reservation s.r.l. (51%);

2j) Riminiterme s.p.a. (5%);

2k) Romagna Acque s.p.a. (11,94%);

2l) Servizi Città s.p.a. (50,50%);

2m) Società del Palazzo dei Congressi s.p.a. (0,38%);

2n) Start Romagna s.p.a. (26,70%);

il cui valore è stato complessivamente determinato, in via presuntiva, in €.211.685.021.000 nello "Studio di fattibilità di una società holding comunale" predisposto in data 08/09/2009 dallo "Studio Commerciale Associato Boldrini" e posto a corredo della sopra indicata deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/02/2010;

3) che in occasione del conferimento indicato al precedente punto 2 il valore complessivamente attribuito alle 14 partecipazioni societarie ivi indicate dal perito nominato ai sensi dell'art.2343 c.c. sarà imputato solamente in parte ad aumento del capitale sociale attuale di Holding, in parte (pari ad 1/5 del capitale sociale risultante dopo l'aumento) alla "riserva legale " prevista dallart.2430 c.c. e per la restante parte sarà imputato alla "riserva (di patrimonio netto) sovrapprezzo azioni/quote" di Holding, riserva che sarà poi liberamente distribuibile al socio unico di Holding, Comune di Rimini, previo reperimento della corrispondente liquidità necessaria a tale scopo da parte di Holding;

4) che nell'ultimo quinquennio 2006-2010 le partecipazioni societarie indicate ai precedenti punti 2b), 2f) e 2k) hanno generato, a favore del proprietario (attualmente Comune di Rimini, nell'anno 2011 Holding) i seguenti dividendi annui:

		dividendi percepiti dal Comune di Rimini (in euro)					
N.	Società partecipata	anno 2006 (su utili del 2005)	anno 2007 (su utili del 2006)	anno 2008 (su utili del 2007)	anno 2009 (su utili del 2008)	anno 2010 (su utili del 2009)	media aritmentica annua
1	Amfa s.p.a. (25,00%)	144.839,80	144.839,80	144.839,80	144.839,80	144.839,80	144.839,80
2	Hera s.p.a. (2,16%)	1.740.687,06	1.926.816,64	1.926.816,64	1.926.816,64	1.926.816,64	1.889.590,72
3	Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. (11,94%)	322.407,00	396.104,02	0,00	121.521,29	217.002,30	211.406,92
	TOTALE	2.207.933,86	2.467.760,46	2.071.656,44	2.193.177,73	2.288.659	**2.245.837,45**

5) che in base alle disposizioni del "contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari" stipulato dal Comune di Rimini con i soci pubblici di "Hera s.p.a." in data 22/04/2009 - in cui Holding dovrà obbligatoriamente subentrare al Comune prima di poter acquisire la partecipazione in "Hera s.p.a." sopra indicata - fino al 31/12/2011 Holding non potrà trasferire a terzi la proprietà dell'intera partecipazione societaria che deterrà in "Hera s.p.a.", indicata al precedente punto 2f);

6) che in esecuzione di quanto stabilito dal socio unico Comune di Rimini con le deliberazioni di Consiglio Comunale n.24 del 23/02/2010, n.59 del 10/06/2010 e n.86 del 09/09/2010, una volta subentrata al Comune nella proprietà delle azioni/quote delle società indicate al precedente punto 2, Holding dovrà:

6.1) sostituirsi al Comune stesso, subentrando ad esso negli impegni finanziari da questo assunti fino ad oggi nei confronti delle proprie società partecipate e non ancora completamente adempiuti, accollandosi, al posto del Comune stesso, i relativi oneri, e conseguentemente, al posto del Comune di Rimini:

6.1.1) dovrà versare a "Tram Servizi s.p.a." prima possibile e comunque entro il 31/12/2010, la somma di €.1.650.000,00 necessaria per completare il pagamento del prezzo di sottoscrizione (pari a complessivi €.2.200.000,00) delle ultime n.2.200.000 nuove azioni di "Tram Servizi s.p.a." emesse dalla società con l'aumento del capitale sociale (di complessivi €.3.600.000,00) deliberato in data 26/02/2008, sottoscritte dal Comune di Rimini (in virtù di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 07/02/2008) in febbraio 2008, e finora pagate solamente per €.550.000,00;

6.1.2) dovrà versare alla "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", prima possibile e comunque entro il 31/12/2010, la somma di Euro 3.500.000,00, necessaria per sottoscrivere le n.3.500.000 azioni di nuova emissione della società che il Comune di Rimini si è impegnato a sottoscrivere con la sottoscrizione del "II supplemento all'accordo per la realizzazione del nuovo centro congressi di Rimini" (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.85 del 21/05/2009 e stipulato il 21/09/2009);

6.1.3) dovrà versare ad "Aeradria s.p.a.", prima possibile e comunque entro il 31/12/2010, la somma di Euro 1.165.653,00, necessaria per sottoscrivere le n.1.165.653 azioni di nuova emissione di "Aeradria s.p.a." emesse dalla società con l'aumento di capitale sociale (di complessivi €.7.000.000,00) deliberato in data 11/09/2008;

6.1.4) dovrà versare a "Rimini Congressi s.r.l.", entro il 31/12/2011, la somma di Euro 2.000.000,00, necessaria per pagare, in conto futuro aumento di capitale sociale, il prezzo di sottoscrizione di n.2.000.000 di azioni che saranno emesse dalla società nel 2012;

6.1.5) dovrà versare a "Rimini Congressi s.r.l.", entro il 31/12/2012, la somma di Euro 1.000.000,00, necessaria per pagare, in conto futuro aumento di capitale sociale, il prezzo di sottoscrizione di n.1.000.000 di azioni che saranno emesse dalla società nel 2012;

6.2) distribuire parzialmente, per l'importo di Euro 4.340.000,00, al proprio socio unico, Comune di Rimini, entro il 28/02/2013, la "riserva sovrapprezzo azioni/quote" costituita (con le modalità indicate al precedente punto 3) in occasione del conferimento di partecipazioni societarie indicato al precedente punto 2, per consentire al Comune di utilizzare tale provento per pagare alla Diocesi di Rimini, per il medesimo importo, entro il 28/02/2013, parte del prezzo di costituzione (a favore del Comune di Rimini) del diritto di superficie su un immobile (ex seminario vescovile) di interesse comunale, costituzione che sarà disciplinata da apposito contratto preliminare che sarà stipulato a seguito del perfezionamento del presente contratto;

7) che, sempre in esecuzione di quanto stabilito dal socio unico Comune di Rimini con le deliberazioni di Consiglio Comunale indicate al precedente punto 6, Holding dovrà acquisire le risorse finanziarie necessarie per finanziare le operazioni ivi indicate, di importo complessivo pari ad:

7a) €.6.315.653,00 entro il 31/12/2010;

7b) €.2.000.000,00 entro il 31/12/2011;

7c) €.1.000.000,00 entro il 31/12/2012;

7d) €.4.340.000,00 entro il 28/02/2013;

mediante l'assunzione di un'anticipazione finanziaria, fino all'importo massimo di:

- €.6.500.000,00 (pari ad €.6.315.653,00 + €.184.347,00 per integrazione della propria liquidità) nell'anno 2010;

- €.8.500.000,00 (pari ad €.6.500.00,00 + €.2.000.000,00) nell'anno 2011;

- €.9.500.000 (pari ad €.8.500.000,00 + €.1.000.000,00) nell'anno 2012;

- €.13.840.000,00 (pari ad €.9.500.000,00 + €.4.340.000,00) nell'anno 2013;

8) che Holding potrà far fronte al rimborso dell'anticipazione finanziaria ottenuta (con i relativi interessi) con i dividendi che percepirà annualmente dalle tre società indicate al precedente punto 4, di cui diventerà socia prossimamente;

9) che l'assemblea ordinaria dei soci di Holding, con propria deliberazione del 16/09/2010, ha stabilito:

a) che il finanziamento indicato al precedente punto 7 avesse la forma tecnica dell'"apertura di credito bancario ai sensi dell'articolo 1842 c.c." e non quella di un'anticipazione bancaria ex art.1846 e ss. del medesimo codice, non essendo configurabile nel caso specifico un finanziamento garantito da titoli o da pegno di merce o titoli rappresentativi della merce;

b) che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27 del D.Lgs.12.04.2006, n.163, in ossequio ai principi generali comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ivi previsti, l'individuazione della banca che concedesse tale apertura di credito bancario avvenisse mediante svolgimento di procedura ad evidenza pubblica di tipo "aperto" (ai sensi dell'articolo 3, comma 37 del citato D.Lgs.12.04.2006, n.163);

c) di dare mandato all'amministratore unico di compiere tutti gli atti che si rendessero necessari e/o opportuni per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica sopra indicata, alle condizioni approvata dall'assemblea stessa;

10) che con propria determinazione n.8 del 28/09/2010, l'amministratore unico di Holding ha approvato tutti gli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica indicata al precedente punto 10, lettera b - inserita in data 28/09/2010, come previsto dal provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 24/01/2008, nel Sistema Informativo Monitoraggio Gare (S.I.MO.G.) e registrata al n.590477, C.I.G. 0544683E9D - tra i quali il presente bando di selezione, pubblicato poi in versione integrale sul sito internet di Holding e sul S.I.T.A.R. Emilia-Romagna dall'01/10/2010 al 20/10/2010 e in estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica" e sul quotidiano a diffusione locale "La Voce di Rimini" in data 01/10/2010;

11) che in data 20/10/2010 è scaduto il termine ultimo per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, della domanda di partecipazione alla selezione;

12) che con determinazione dell'amministratore unico di Holding del __/__/2010 è stata individuata nella "Banca" il soggetto con cui stipulare il presente contratto di apertura di credito bancario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1.1 Le premesse del presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il presente contratto ha per oggetto l'apertura - da parte della Banca a favore di Holding - di credito bancario ai sensi dell'articolo 1842 c.c., finalizzata al finanziamento delle operazioni indicate ai precedenti punti 6 e 7 della premessa, per i seguenti importi e secondo le seguenti tempistiche:

a) €.6.500.000,00, tra la data di efficacia del presente contratto, stabilita al successivo articolo 3.1, e il 15/01/2011;
b) ulteriori €.2.000.000,00, tra il 16/01/2011 e il 30/11/2011;
c) ulteriori €.1.000.000,00, tra l'01/01/2012 e il 30/11/2012;
d) ulteriori €.4.340.000,00 tra l'01/01/2013 e il 31/01/2013.

ARTICOLO 3 - EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

3.1 L'efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata all'attuazione dei conferimenti delle tre partecipazioni societarie indicate al punto 4 della premessa, pertanto la data di efficacia e di decorrenza dello stesso coinciderà con la data di attuazione dell'ultimo dei conferimenti di tali tre partecipazioni societarie e qualora tale data fosse successiva al 31/12/2010, il presente contratto si intenderà come non stipulato.

3.2 Una volta divenuto efficace ai sensi di quanto stabilito dal precedente articolo 3.1, il presente contratto durerà fino al 31/12/2020 (data di naturale scadenza), ovvero fino alla eventuale precedente data in cui Holding dovesse completare la restituzione delle somme (comprensive dei relativi interessi) erogatele dalla Banca.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI E DIRITTI DELLA BANCA

4.1 La Banca concede ad Holding, che accetta, l'apertura di una linea di credito bancario, ai sensi dell'articolo 1842 c.c., in termini di linea di cassa, da utilizzare in più soluzioni, per i seguenti importi, da erogare con le seguenti tempistiche:

a) €.6.500.000,00, tra la data di efficacia del presente contratto stabilita al precedente articolo 3.1 e il 15/01/2011;

b) ulteriori €.2.000.000,00, tra il 16/01/2011 e il 30/11/2011;

c) ulteriori €.1.000.000,00, tra l'01/01/2012 e il 30/11/2012;

d) ulteriori €.4.340.000,00 tra l'01/01/2013 e il 31/01/2013.

4.2 Nelle date - obbligatoriamente collocate all'interno degli intervalli temporali indicati al precedente articolo 4.1 - che Holding di volta in volta stabilirà e comunicherà per iscritto alla Banca con almeno 60 giorni di preavviso, la Banca erogherà ad Holding, sul conto corrente che sarà a questa intestato presso la Banca, le somme di denaro indicate al precedente articolo 4.1.

4.3 Qualora non rispettasse le date stabilite e comunicate di volta in volta da Holding per l'erogazione del denaro, la Banca dovrà versare ad Holding, sul conto corrente a questa intestato presso la Banca, per ogni giorno di calendario di ritardo nell'erogazione del denaro, una penale di importo pari allo 0,3 ‰ dell'importo richiesto da Holding a quella determinata scadenza non rispettata.

4.4 Sulle somme di denaro che la Banca erogherà ad Holding sul conto corrente a questa intestato, matureranno, a favore della Banca e a carico di Holding, interessi al tasso di interesse variabile pari al tasso Euribor a tre mesi rilevato il secondo giorno bancario antecedente la data di decorrenza di ogni trimestre di riferimento, maggiorato/diminuito[1] di uno spread (espresso in punti percentuali per anno) del __[2]% (a titolo esemplificativo, qualora una somma di denaro venisse erogata in data 1° novembre, il 31 gennaio la Banca contabilizzerà, sulla somma erogata, gli interessi passivi del trimestre compreso tra il 1° novembre e il 31 gennaio, al tasso Euribor rilevato il 30 ottobre, maggiorato/diminuito[3] dello spread convenuto). Al contrario non matureranno interessi sulle somme messe a disposizione di Holding da parte della Banca, ma non effettivamente erogate.

4.5 Per lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente contratto o comunque ad esso in qualunque modo connesse e/o ad esso in qualunque modo propedeutiche e/o conseguenti, alla Banca non spetterà alcun compenso e/o rimborso spese ulteriore, comunque denominato (a titolo esemplificativo, non esaustivo, "spese e/o commissioni di istruttoria e/o di gestione della pratica", "spese e/o commissioni di affidamento", "spese e/o commissioni di apertura e/o tenuta e/o chiusura conto", "spese e/o commissioni di gestione", "spese e/o commissioni per invio di comunicazioni di qualunque tipo", "spese per esecuzione di operazioni bancarie di qualunque tipo", "spese e/o commissioni per esecuzione di bonifici attivi e/o passivi", ecc.), rispetto agli interessi indicati al precedente articolo 4.4 e fatte salve le spese di bollo.

4.6 Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di apposita richiesta scritta formulata in tal senso da Holding, la Banca dovrà comunicare per iscritto ad Holding l'importo degli interessi maturati di tempo

---

[1] Qui verrà inserito alternativamente il termine "maggiorato" oppure il termine "diminuito" a seconda che lo spread proposto dal concorrente aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica indicata al punto 9 della premessa sia, rispettivamente, positivo o negativo.

[2] Qui verrà indicato lo spread proposto dal concorrente aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica indicata al punto 9 della premessa.

[3] Si veda la precedente nota n.1.

in tempo sulle somme erogate ad Holding fino alla data (anche successiva a quella di invio della richiesta) indicata da Holding stessa nella propria richiesta, esplicitando anche tutti gli elementi utilizzati per la determinazione di tale importo, e dovrà imputare tutte le somme che di tempo in tempo Holding le rimborserà sul conto corrente a questa intestato, prioritariamente al rimborso degli interessi passivi maturati fino alla data di rimborso e per la parte eccedente (rispetto agli interessi) al capitale erogato.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI E GARANZIE DI HOLDING

5.1 Holding dovrà rimborsare tutte le somme erogatele di tempo in tempo dalla Banca e tutti i relativi interessi passivi su di esse maturati di tempo in tempo (ai sensi di quanto stabilito dal precedente articolo 4.4), a partire dall'01/01/2011 ed entro il termine massimo del 31/12/2020, con uno o più versamenti sul conto corrente ad essa intestato presso la Banca, da eseguirsi alle date e per gli importi di volta in volta stabiliti da Holding stessa e comunicati per iscritto alla Banca con almeno 60 giorni di calendario di preavviso. A partire dall'anno 2011, nel corso di ogni anno solare di durata del contratto Holding dovrà comunque rimborsare alla Banca, con uno o più versamenti, fino a concorrenza del debito residuo (comprensivo di capitale ed interessi) di tempo in tempo esistente, la somma minima di €.1.500.000,00. L'estinzione completa del debito (per capitale ed interessi) maturato di tempo in tempo potrà avvenire, in base a decisione insindacabile di Holding, in qualunque data e senza oneri e/o penali di alcun tipo a carico di Holding, ma, qualora tale data fosse antecedente ai primi 18 mesi successivi alla data di decorrenza del presente contratto, occorrerà il preventivo assenso scritto della Banca.

5.2 Per tutta la durata del presente contratto Holding vincolerà al prioritario rimborso alla Banca delle somme da questa erogatele (con i relativi interessi):

a) i dividendi che percepirà dalle tre partecipazioni societarie indicate al punto 4 della premessa (o dalle partecipazioni societarie che dovesse acquisire, al posto di una o più di esse, a seguito di operazioni di conferimento di tali partecipazioni e/o di fusione e/o di scissione delle rispettive società partecipate), per l'importo annuo di €.1.500.000,00;

b) i proventi che dovesse ottenere dalla cessione - anche parziale - di una o più delle tre partecipazioni societarie indicate al punto 4 della premessa (o delle partecipazioni societarie che dovesse acquisire, al posto di una o più di esse, a seguito di operazioni di conferimento di tali partecipazioni e/o di fusione e/o di scissione delle rispettive società partecipate) per l'intero rispettivo importo, fino a concorrenza del debito residuo (per capitale ed interessi) esistente alla data di realizzo di tali proventi.

5.3 Per tutta la durata del presente contratto Holding potrà accendere ulteriori (rispetto a quello oggetto del presente contratto) finanziamenti passivi di qualunque tipo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, aperture di credito bancario, anticipazioni bancarie, mutui, ecc.) solamente previo espresso consenso scritto della Banca.

ARTICOLO 6 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

6.1 Ogni controversia in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del foro di Rimini.

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI VARIE

7.1 Nel caso in cui le date indicate nel presente contratto e nei relativi allegati cadessero in un giorno non lavorativo, esse si intenderanno posticipate al primo giorno lavorativo successivo.

7.2 Tutte le spese immediate e future, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare corso legale al presente contratto, saranno a carico della Banca.

7.3 Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2, del codice civile, di aver preso visione delle clausole di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 e di approvarle espressamente.

7.4 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti si richiamano alle norme del Codice Civile ed ogni altra vigente disposizione in materia.

La Banca	Rimini Holding s.p.a.
Il presidente del Consiglio di amministrazione	l'amministratore unico
dott._____	dott. Gabriele Burnazzi
_____	_____